

PROPOSTA DI DELIBERA CIPE

IL CIPE

VISTA la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

VISTA la direttiva 2009/28/CE per la promozione delle energie rinnovabili che impegna l'Italia a soddisfare il 17% dei consumi finali di energia entro il 2020 mediante fonti rinnovabili;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (di seguito "ETS"), ed in particolare l'articolo 1, comma 11 della medesima che stabilisce che *"Gli Stati membri stabiliscono l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l'equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:*

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.”;

VISTA la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

VISTO in particolare l'Allegato II alla decisione n. 406/2009/CE che individua per l'Italia, e specificatamente per i settori non regolati dall'ETS, il valore di -13% rispetto ai livelli di emissione di gas ad effetto serra del 2005 quale limite delle emissioni di gas ad effetto serra per il 2020, nonché l'articolo 3, comma 2 della decisione che richiede ad ogni Stato membro con un limite negativo ai sensi dell'Allegato II di assicurare che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e che per gli anni successivi al 2013 tali emissioni siano limitate linearmente;

VISTO inoltre l'articolo 7, comma 1 alla decisione n. 406/2009/CE che stabilisce che se le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai settori non regolati dalla direttiva 2003/87/CE superano l'assegnazione annuale di emissioni allo Stato membro in questione si applicano le misure seguenti:

- i) una deduzione dall'assegnazione di emissioni dello Stato membro dell'anno successivo di una quantità pari all'ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;
- ii) lo sviluppo di un piano d'azione correttivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 7 e
- iii) la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell'assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro ha rispettato il limite alle emissioni;

VISTE le conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 che riconoscono la necessità di avviare una transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che prevede politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici ed impegnano la Comunità e i suoi Stati Membri a raggiungere entro il 2020 i seguenti obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra:

- i) obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, da innalzare al 30% nel caso di raggiungimento di un accordo globale per il periodo post-2012;
- ii) riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario business as usual;
- iii) produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20% dei consumi energetici della UE;
- iv) uso dei biocombustibili per il 10% della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti;

VISTE la Comunicazione della Commissione Europea del 14 marzo 2011 (COM(2011)112) sulla *Roadmap per una transizione al 2050 ad una economia competitiva a basso contenuto di carbonio* in cui si afferma che tale transizione passa attraverso “tappe” che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell’80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990 e in cui si afferma che se l’Unione Europea da piena attuazione agli obiettivi di efficienza energetica, le emissioni di gas ad effetto serra al 2020 si ridurranno del 25% rispetto ai livelli del 1990 superando così l’obiettivo del 20% di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell’8-9 marzo 2007;

VISTA la legge 1° giugno 2002 n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed in particolare l’impegno dell’Italia a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del -6,5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012 e l’articolo 2, comma 1 che richiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di presentare al CIPE un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento;

VISTO l’articolo 2, comma 9 della Legge n. 39 del 7 aprile 2011 che stabilisce che in allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in sede europea ed internazionale, e sui relativi indirizzi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 che conformemente a quanto stabilito dall’articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dal paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE prevede all’articolo 14 bis l’istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell’inventario nazionale dei gas-serra e affida ad ISPRA la responsabilità della realizzazione, della gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 1110-1115 che istituisce presso la Cassa Depositi e Prestiti il Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 recante la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al sopra menzioto Fondo rotativo, pubblicato sul S.O alla GU n.92 del 21 aprile 2009;

VISTO il *Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili* redatto a fine di adempiere al raggiungimento di tale obiettivo del 27 luglio 2010 e il *Piano di azione italiano per l’efficienza energetica 2011* inviato alla Commissione Europea il 31 agosto 2011;

VISTA la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123 che approva il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento ed istituisce un Comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE) con il compito di predisporre il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l’obiettivo di cui alla legge n. 120/2002;

VISTA la delibera CIPE 11 dicembre 2007 n. 135 di aggiornamento della richiamata delibera n. 123/2002 recante gli indirizzi per la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

VISTA la delibera 8 maggio 2009 n. 16 concernente la ricostituzione del Comitato tecnico emissioni gas-serra, istituito ai sensi della delibera CIPE 123/2002 e l'integrazione del medesimo con due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica e il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

CONSIDERATO l'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra realizzato da ISPRA secondo quanto stabilito dall'articolo 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e disponibile sul sito web <http://nfp-it.eionet.eu.int:8980/Public/irc/circa-it/reportnet/library> ed è realizzato conformemente alle metodologie richieste in sede internazionale riportate in dettaglio nel documento "Italian Greenhouse Gas Inventory 1990–2009. National Inventory Report (NIR) 2011";

CONSIDERATO che, secondo l'inventario sopra richiamato, il quadro emissivo di riferimento è il seguente:

Emissioni settoriali di gas ad effetto serra

	1990 ^{1*}	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010
	(MtCO ₂ eq)							
Da usi energetici, di cui:	419,5	432,5	449,7	471,9	458,3	449,3	405,5	415,7
Industrie energetiche	134,8	140,5	152,6	160,5	161,6	156,9	131,8	133,2
Industria	90,6	86,8	84,0	80,4	75,9	72,4	56,0	61,4
Transporti	104,0	115,6	122,6	127,5	128,9	123,8	119,4	118,8
Residenziale e terziario	69,1	68,3	71,7	85,1	75,0	79,5	81,7	86,1
Agricoltura (usi	9,2	9,6	8,9	9,3	8,7	8,5	8,6	8,1
Altro	11,8	11,7	9,9	9,1	8,2	8,2	8,0	8,1
Da alter fonti, di cui:	97,0	99,5	101,9	102,8	97,5	92,3	86,0	85,6
Processi industriali e F-	36,2	35,9	36,2	42,6	38,6	35,6	30,9	32,0

¹ Le emissioni settoriali per l'anno 1990 sono quelle utilizzate per determinare l'Ammontare Assegnato dell'Italia, valore che sarà assunto quale riferimento per la verifica di adempimento dell'obiettivo di Kyoto. Tale valore non coincide con il valore relativo all'anno 1990 riportato nell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra.

Agricoltura	40,5	40,5	40,2	37,4	37,4	36,1	34,8	33,7
Rifiuti	17,9	20,8	23,2	20,7	19,4	18,7	18,5	18,2
Altro	2,4	2,2	2,3	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7
Totale, di cui	516,5	531,9	551,6	574,7	555,8	541,6	491,5	501,3
<i>ETS</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	226,0	226,4	220,7	184,9	191,5
<i>Non ETS</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	348,7	329,3	320,9	306,6	309,8

VISTO il Rapporto sulla revisione dell'ammontare assegnato all'Italia del 10 dicembre 2007 redatto dal Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che individua in 2.416,3 MtCO₂eq – ovvero 483,3 MtCO₂eq all'anno come media annuale del periodo - la quantità di emissioni di gas serra che non possono essere superate dall'Italia nel periodo 2008-2012, quantità determinata sulla base dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del -6,5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012 di cui alla Legge 120/2002;

VISTA la decisione 24/CP.7 che istituisce il meccanismo sanzionatorio del Protocollo di Kyoto, che stabilisce che il Comitato di adempimento del Protocollo verificherà il rispetto dell'obiettivo di Kyoto a seguito della trasmissione dell'inventario delle emissioni relativo all'anno 2012, inventario dovuto entro il 30 aprile 2014;

VISTA la Sezione XV dell'allegato alla decisione 24/CP.7 secondo la quale, in caso di mancato adempimento dell'obbligo sottoscritto nell'ambito del Protocollo di Kyoto, la Parte inottemperante dovrà:

- i) subire una deduzione di un numero di tonnellate dalla quantità di unità assegnate al secondo periodo di impegno pari a 1,3 volte la quantità di tonnellate di emissioni in eccesso
- ii) prevedere un Piano di Azione per il rispetto dei propri obiettivi di riduzione
- iii) essere sottoposta alla sospensione dalla partecipazione allo scambio internazionale delle quote di emissione, stabilito dall'articolo 17 del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che il Protocollo di Kyoto consente di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni anche attraverso l'uso di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito (CERs) di cui all'articolo 12 del citato Protocollo, di crediti derivanti da progetti realizzati nell'ambito del meccanismo di attuazione congiunta (ERUs) di cui all'articolo 6 del citato Protocollo e attraverso l'acquisto di Unità di Ammontare Assegnato (AAUs) ai sensi dell'articolo 17 del citato Protocollo;

CONSIDERATO che la quantità di CERs ed ERUs acquisita attraverso l'Italian Carbon Fund istituito presso la Banca Mondiale con accordo tra quest'ultima e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è stimabile per il periodo 2008-2012 in circa 2,0 MtCO₂eq/anno e che tale quantità può essere contabilizzata al fine del raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto;

CONSIDERATO che a conclusione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, svoltasi a Durban dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, la UE approvando la decisione 1/CMP.7 si è impegnata a concludere - entro dicembre 2012 - i lavori per l'adozione del secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto con inizio il primo gennaio 2013;

CONSIDERATO che la decisione 1/CMP.7 invita le Parti che si sono impegnate a concludere i lavori per l'adozione del secondo periodo di impegno di Kyoto a trasmettere al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le informazioni sui rispettivi Obiettivi Quantificati di Riduzione/Limitazione delle Emissioni (c.d. QUELROs) e che in risposta a tale invito la Commissione Europea ha elaborato un documento di lavoro per trasporre in QUELRO gli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE e alla direttiva 2003/87/CE e che tale trasposizione quantifica il QUELRO dell'Unione in riduzioni del 20% annuo rispetto al 1990 per il periodo 2013-2020;

CONSIDERATO che per il periodo 2008-2012 ai gestori degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE è stata assegnata a titolo gratuito una quantità di quote di emissione pari a 201,6 MtCO₂/anno e che nel caso in cui le emissioni di tali impianti sono inferiori a 201,6 MtCO₂/anno, i rispettivi gestori possono vendere sul mercato comunitario l'eccedenza di quote e che di conseguenza non risulta nella disponibilità dell'Italia la corrispondente quantità di AAUs;

CONSIDERATA la necessità di coniugare il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al Protocollo di Kyoto e alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 con il più generale obiettivo di perseguire una crescita sostenibile attraverso l'avvio di un processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese;

CONSIDERATO che l'elaborazione dello scenario tendenziale presenta stime emissive al 2030 nell'ordine di 514 MtCO₂eq, pari a circa allo -0,4% rispetto ai livelli del 1990 e che la Commissione Europea nella comunicazione COM(2011)112 ha riconosciuto come percorso ottimale per il processo di decarbonizzazione quello che passa per "tappe" di riduzioni di emissioni del 25 al 2020, del 40% al 2030, 60% al 2040 e 80% al 2050;

Quadro emissivo al 2020 e al 2030

	1990	2000	2010	2020	2030
	(MtCO ₂ eq.)				
Emissioni nazionali (scenario tendenziale)	516	551	501	519	514
<i>Variatione rispetto al 1990</i>		6,8%	-2,9%	0,4%	-0,4%
Emissioni nazionali (scenario "con misure")	516	551	501	466	456
<i>Variatione rispetto al 1990</i>		6,8%	-2,9%	-9,7%	-11,7%

RITENUTO che l'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese debba essere realizzato mediante attività finalizzate allo sviluppo della filiera nazionale delle tecnologie "verdi"; alla riduzione dell'intensità di carbonio e sviluppo del sistema energetico nazionale verso sistemi distribuiti di trigenerazione (elettricità, calore e freddo) ad alto rendimento con il contestuale sviluppo di reti locali intelligenti; allo sviluppo di sistemi integrati per le città intelligenti a basse emissioni (smart cities), ad accrescere l'eco-efficienza nell'edilizia, a modificare le modalità di trasporto di merci e persone, al recupero e valorizzazione dei rifiuti, alla promozione dell'esportazione di tecnologie verdi;

RITENUTO pertanto urgente aggiornare il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra approvato con la citata delibera n. 123/2002 e tenuto conto delle indicazioni della delibera 135/2007 al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo di Kyoto e RITENUTO altresì urgente integrare il citato Piano con le misure propedeutiche per porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e per avviare il processo di decarbonizzazione dell'economia del Paese;

SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

D E L I B E R A

Articolo 1

(Distanza dall'obiettivo di Kyoto)

1. La distanza dall'obiettivo di Kyoto è quantificata come segue:

		2008	2009	2010	2011	2012
		(MtCO ₂ eq.)				
Emissioni nazionali, di cui:						
	<i>ETS</i>	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6
	<i>Non ETS</i>	320,9	306,7	309,8	302,6	302,3
CERs/ERUs già acquistati		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Emissioni nazionali (inclusi CERs/ERUs)		520,5	506,3	509,4	502,2	501,9
	Obiettivo di Kyoto	483,3	483,3	483,3	483,3	483,3
	<i>Distanza dall'obiettivo di Kyoto</i>	37,2	23,0	26,1	18,9	18,6

2. Entro il 30 settembre 2013, ISPRA aggiorna la stima preliminare delle emissioni nazionali per l'anno 2012 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra per l'anno 2011 e della stima di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE le possibili opzioni per assicurare il rispetto dell'obiettivo di Kyoto, con particolare riferimento all'individuazione del portfolio di AAUs, CERs ed ERUs da acquistare sul mercato internazionale del carbonio e relativa stima delle risorse necessarie.

Articolo 2

(Scenari tendenziale e “con misure”)

1. Per il periodo 2013-2020 lo *scenario emissivo tendenziale* è determinato come riportato in Tabella 1.

2. Lo *scenario emissivo tendenziale* di cui al comma 1 tiene conto degli effetti delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2010 elencate in Allegato 1 alla presente deliberazione ad esclusione delle misure in attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007.

Tabella 1: Scenario emissivo tendenziale

	2013	2015	2020
	MtCO ₂ eq.		
Da usi energetici, di cui:	404,1	404,5	429,4
Industrie energetiche	131,7	132,0	143,3
Industria	66,5	64,5	69,4
Transporti	116,0	119,3	126,4
Residenziale e commerciale	74,4	73,8	75,6
Agricoltura (usi energetici)	7,7	7,3	7,2
Altro	7,8	7,6	7,5
Da alter fonti, di cui:	84,9	86,2	89,3
Processi industriali e F-gas	31,9	33,6	37,7
Agricoltura	33,6	33,5	33,4
Rifiuti	17,7	17,4	16,5
Altro	1,7	1,7	1,7
Totale scenario emissivo tendenziale, di cui	489,0	490,7	518,7
<i>Settori ETS</i>	<i>198,8</i>	<i>201,0</i>	<i>214,8</i>
<i>Settori non ETS</i>	<i>290,2</i>	<i>289,7</i>	<i>303,9</i>

3. Lo *scenario emissivo “con misure”* è determinato, come riportato in Tabella 2, a partire dallo scenario di cui al comma 1 e tenendo conto degli effetti delle misure in programma per l'attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 elencate in Allegato 2.

Tabella 2: Scenario emissivo “con misure”

	2013	2015	2020
	MtCO ₂ eq		
Totale scenario emissivo “con misure”, di cui	486,1	482,0	466,0

<i>Settori ETS</i>	197,3	196,8	194,3
<i>Settori non ETS</i>	288,8	285,2	271,6

Articolo 3

(Distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE)

1. Nell'ipotesi di piena attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, la distanza dagli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE è quantificata come segue:

	2013	2015	2020
	(MtCO ₂ eq)		
Emissioni non ETS	288,8	285,2	271,6
Obiettivi decisione n. 406/2009	298,3	294,8	285,9 ²
<i>Distanza dagli obiettivi</i>	-9,5	-9,6	-14,3

2. Il superamento degli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009 cautele dalle inevitabili incertezze derivanti dalle ipotesi fatte sull'andamento economico e dalle assunzioni in fase di stima degli effetti delle politiche e misure, si conferma pertanto la necessità di dare piena attuazione a tutte le misure di cui agli allegati 1 e 2.

Articolo 4

(Azioni in preparazione del raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione n. 406/2009/CE e dell'avvio del processo di decarbonizzazione dell'economia)

1. Al fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e le "tappe" di cui alla Comunicazione della Commissione COM(2011)112 che prevedono riduzioni del 25% al 2020, del 40% al 2030, del 60% al 2040 e dell'80% al 2050 rispetto ai livelli del 1990, fermo restando la necessità di assicurare l'attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2, i Ministeri sulla base delle rispettive competenze danno attuazione in via prioritaria alle seguenti azioni:

- a) confermare fino al 2020 le detrazioni di imposta di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214;**

² L'obiettivo di riduzione al 2020 è calcolato applicando la riduzione del -13% alle emissioni dei settori "non ETS" relative all'anno 2005. Tali emissioni sono determinate come differenza tra le emissioni totali e le emissioni ETS, laddove quest'ultime sono calcolate sulla base del campo di applicazione 2013-2020 (e non 2005-2007) e pertanto differiscono da quelle indicate nella tabella di cui alle premesse. Per tale ragione l'obiettivo di riduzione di cui alla presente tabella non può essere dedotto dalla semplice applicazione della riduzione del -13% alle emissioni dei settori "non ETS" relative al 2005 indicate nella tabella di cui alle premesse.

b) emanare - entro giugno 2012 - il decreto sulla riforma dei titoli di efficienza energetica al fine di

- i) estendere il sistema al periodo 2013-2020
- ii) ampliare il campo di applicazione al fine di rafforzare l'incentivazione del risparmio energetico
 - o nei processi produttivi dei settori industriali
 - o nei settori di "confine" come ad esempio i progetti di efficienza energetica nell'ambito dei trasporti ferroviari, aerei e marittimi;
 - o attraverso la diffusione della trigenerazione e della generazione distribuita da fonti rinnovabili associata all'utilizzo di smart grid;

c) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo delle tecnologie, dei sistemi e dei prodotti per la decarbonizzazione dell'economia italiana (di seguito "Catalogo"):

- i) le tecnologie, i sistemi e i prodotti rientranti nel Catalogo sono adottate entro il dicembre 2012 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, e aggiornato annualmente partire dal 2014
- ii) le imprese e soggetti privati che acquistano le tecnologie, i sistemi e i prodotti contenuti nel Catalogo hanno:
 - o accesso agevolato ai benefici previsti dal Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto;
 - o diritto ad una riduzione del 55% dell'IVA sull'acquisto delle tecnologie dei sistemi e dei prodotti stessi;

d) introduzione della tassa sulle emissioni di carbonio, "carbon tax", con esclusione per i settori industriali già obbligati all'acquisto dei permessi di emissione di CO₂ dalla direttiva europea "Emission Trading";

e) destinare il 50% delle entrate derivanti dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 1, comma 11 della direttiva 2009/29/CE con la seguente finalità :

- o contributo annuale ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai fini della riduzione delle emissioni e a supporto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (10% delle risorse disponibili)
- o contributo annuale al "Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici" per la continuazione dei programmi nazionali ed europei per l'adattamento ai cambiamenti climatici (3% delle risorse disponibili)
- o cofinanziamento annuale dei programmi per l'aumento dell'assorbimento di carbonio attraverso attività forestali e agricole (10% delle risorse disponibili)
- o cofinanziamento annuale dei programmi di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie a basse emissioni di carbonio nell'industria e nei trasporti (25% delle risorse disponibili)
- o rifinanziamento annuale del "fondo rotativo del protocollo di kyoto" (50% delle risorse disponibili)
- o copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario (2% delle risorse disponibili annualmente)

- f) destinare i proventi della carbon tax per sostenere gli investimenti pubblici e privati nella riduzione dell'intensità di carbonio dell'economia, anche attraverso il potenziamento del " Fondo Rotativo del Protocollo di Kyoto" ;
- g) rafforzare il coinvolgimento degli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la prosecuzione della positiva esperienza del "Patto dei Sindaci".

Articolo 5

(Monitoraggio degli impegni)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CTE per valutazione
 - a) l'aggiornamento dello scenario tendenziale e con misure di cui all'articolo 2 e l'estensione all'anno 2030;
 - b) la valutazione dello stato di attuazione delle misure di cui agli allegati 1 e 2 e di quelle riportate all'articolo 4;
 - c) l'aggiornamento degli obiettivi di riduzione di cui alla Decisione n. 406/2009/CE a seguito della formalizzazione degli stessi da parte della Commissione Europea;
 - d) l'aggiornamento in merito alla adozione da parte della Unione di obiettivi di riduzione delle emissioni ulteriori a quelli di cui alla Decisione n. 406/2009/CE;
 - e) l'aggiornamento della distanza dagli obiettivi di cui alla Decisione n. 406/2009/CE e, ove adottati, dagli obiettivi di cui alla lettera d).
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce in merito alla valutazione di cui al comma 1 in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 9 della Legge n. 39 del 7 aprile 2011.

Articolo 6

(Istituzione della Segreteria tecnica del CTE)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente delibera il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una Segreteria tecnica costituita da 3 membri dell'ENEA, 3 membri di ISPRA e 1 membro del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolga anche funzioni di coordinamento.

Roma,

Allegato 1 – Misure incluse nello scenario tendenziale

MISURA	OBIETTIVO	2013 ³	2015 ³	2020 ³
RINNOVABILI		4,4	8,6	8,6
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 1, D.M. 6 agosto 2010) e Quarto Conto Energia Fotovoltaico (D.M. 5 maggio 2011 ⁴)	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 8000 MW	1,2	2,3	2,3
Terzo Conto Energia Fotovoltaico (art. 3, comma 2, D.M. 6 agosto 2010)	Promuovere la produzione di elettricità fotovoltaica attraverso tariffe incentivanti fino a un obiettivo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti beneficiari pari a 3000 MW	0,5	0,9	0,9
DM 18 dicembre 2008 (attuativo legge 244/2007 - Legge finanziaria 2008)	Innalzare l'incremento annuale dei CV a 0,75% per il periodo 2007-2012 e istituire una tariffa onnicomprensiva per impianti < 1MWe	2,0	4,0	4,0
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione delle fonti rinnovabili con POR e POIN	0,7	1,4	1,4
INDUSTRIA		2,10	4,19	5,57
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,0	2,02	2,02
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign)	Adozione standard minimi obbligatori su motori elettrici e circolatori – attuazione primi regolamenti comunitari	0,3	0,54	1,92
D.M. 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16	Incentivare il risparmio energetico attraverso la	0,5	0,97	0,97

³ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori non-ETS.

⁴ Il Quarto Conto Energia, sebbene approvato successivamente al dicembre 2010, è stato incluso nello scenario tendenziale poiché l'obiettivo previsto per il fotovoltaico è stato raggiunto già nel novembre 2011.

MISURA	OBBIETTIVO	2013 ³	2015 ³	2020 ³
marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento per il periodo 2008-2012			
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione del risparmio energetico elettrico con POR e POIN	0,3	0,66	0,66
CIVILE (Residenziale e terziario)		3,9 (2,5)	7,88 (5,03)	11,04 (6,46)
Efficienza energetica negli edifici – D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311	Standard minimi obbligatori su edifici nuovi e su grosse ristrutturazioni (valutazione quota FER scorporata)	1,1 (1,1)	2,18 (2,18)	3,61 (3,61)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55%	0,3 (0,3)	0,61 (0,61)	0,61 (0,61)
Legge n.203 del 22 dicembre 2008 (Legge finanziaria 2009)	Incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso detrazione fiscale del 55%	0,2 (0,2)	0,44 (0,44)	0,44 (0,44)
DM 21 dicembre 2007 (attuazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Sistema Certificati Bianchi)	Incentivare il risparmio energetico elettrico per il periodo 2008-2012	1,6 (0,66)	3,12 (1,30)	3,12 (1,30)
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 (recepimento direttiva 2005/32/CE - Ecodesign)	Adozione standard minimi obbligatori su frigoriferi, lampadine, TV, etc. Attuazione primi regolamenti comunitari	0,4	0,87	2,60
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Incentivazione della cogenerazione con POR e POIN	0,1 (0,05)	0,24 (0,12)	0,24 (0,12)
	Incentivazione del risparmio energetico con POR e POIN	0,2 (0,19)	0,42 (0,38)	0,42 (0,38)
TRASPORTI		5,8 (5,8)	11,55 (11,55)	20,25 (20,25)

MISURA	OBIETTIVO	2013 ³	2015 ³	2020 ³
Misure infrastrutturali	Reti ad alta velocità, ottimizzazione delle reti regionali per pendolari e merci, metropolitane	1,9 (1,9)	3,75 (3,75)	5,70 (5,70)
Standard emissioni autovetture (Regolamento (EC) n. 443/2009)	Portare le emissioni medie del parco delle nuove autovetture a 1230 gCO ₂ /km al 2015 e 95 gCO ₂ /km al 2020 e altre misure di efficientamento del parco circolante (pneumatici, etc.)	2,7 (2,7)	5,40 (5,40)	10,20 (10,20)
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 fondi FESR	Opere infrastrutturali intermodali: ferrovie metropolitane	0,2 (0,2)	0,32 (0,32)	1,28 (1,28)
D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 (recepimento Direttiva 2003/30/CE). D.M. 25 gennaio 2010	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti(obiettivo 4,5%al 2012)	0,7 (0,7)	1,49 (1,49)	1,49 (1,49)
Direttiva 2009/28/CE	Quota d'obbligo utilizzo biocarburanti(obiettivo 10%al 2020)	0,3 (0,3)	0,59 (0,59)	1,58 (1,58)
AGRICOLTURA, RIFIUTI		2,9 (2,9)	5,63 (5,63)	5,63 (5,63)
Produzione di acido nitrico	Riduzione delle emissioni di N ₂ O da impianti che producono acido nitrico	0,4 (0,4)	0,74 (0,74)	0,74 (0,74)
Fertilizzanti azotati	Razionalizzazione nell'utilizzo di fertilizzanti azotati	0,4 (0,4)	0,79 (0,79)	0,79 (0,79)
Gestione delle deiezioni animali	Recupero di biogas dagli allevamenti	0,2 (0,2)	0,40 (0,40)	0,40 (0,40)
Raccolta differenziata	Rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica	1,9 (1,9)	3,70 (3,70)	3,70 (3,70)
TOTALE		19,1 (11,2)	37,85 (22,21)	51,09 (32,34)

Allegato 2 – Misure incluse nello scenario “con misure”

MISURA	OBIETTIVO	2013⁵	2015⁵	2020⁵
PRODUZIONE DI ENERGIA		0,0	0,0	0,71
Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010)	Miglioramento efficienza reti elettriche per la riduzione delle perdite delle reti elettriche di distribuzione e trasmissione	0,0	0,0	0,71
RINNOVABILI (ELETTRICHE)		0,3	0,08	4,55
Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili 30 giugno 2010 (PAN 2010) D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (D.M. elettrico) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020	Misure per raggiungere l’obiettivo elettrico al 2020 previsto dal PAN 2010 e ulteriori misure di incentivazione in attuazione del D.lgs. 28/2011 per raggiungere un target ipotizzato a 110 TWh elettriche da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo di smart grid Promozione interventi di fonti rinnovabili di piccola taglia attraverso l’utilizzo di prestiti in conto capitale (al 100% dell’investimento) a tasso agevolato.	0,3	0,08	4,55
RINNOVABILI (TERMICHE)		0,0	0,0	17,4 (17,4)
Piano d’azione per l’efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) e D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (recepimento della direttiva 2009/28/CE). Emanando	Misure per la promozione di energia termica da fonti rinnovabili e di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili	0,0	0,0	17,4 (17,4)

⁵ I valori tra parentesi rappresentano la stima degli effetti nei settori non-ETS.

MISURA	OBIETTIVO	2013 ⁵	2015 ⁵	2020 ⁵
“decreto efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche”				
INDUSTRIA		0,97	2,91	13,71
Piano d’azione per l’efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012-2016)	Incentivare il risparmio energetico per il periodo 2012-2016	0,62	1,86	4,42
Piano d’azione per l’efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011), Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	Ulteriore incentivazione interventi di risparmio energetico in attuazione di quanto previsto nel PAN 2010 (sistemi di illuminazione efficienti, sistemi ITC, sostituzione sistemi di riscaldamento elettrico) per il periodo 2016-2020	0,0	0,0	2,58
Piano d’Azione luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) D.M. 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2012 - 2020) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51 del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020	Promozione cogenerazione e rigenerazione. Promozione interventi di efficienza energetica attraverso l’utilizzo di prestiti in conto capitale (al 100% dell’investimento) a tasso agevolato.	0,35	1,05	2,52
Piano d’Azione per l’efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili	Ulteriore estensione al 2020 del sistema dei certificati bianchi per incentivare misure di compressione meccanica del vapore, risparmio	0,0	0,0	4,19

MISURA	OBIETTIVO	2013⁵	2015⁵	2020⁵
(PAN 2010) (certificati bianchi 2016-2020)	energetico nell'industria chimica, vetro, cartaria ed interventi di recupero termico nei processi industriali ad alto contenuto di energia previsti dal PAN 2010			
CIVILE		1,51 (1,10)	4,53 (3,3)	12,88 (11,36)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE) (certificati bianchi 2012 - 2016)	Promuovere il risparmio energetico	0,80 (0,47)	2,40 (1,41)	2,40 (1,41)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011). Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN 2010) (certificati bianchi 2016 - 2020)	Promozione risparmio energetico in attuazione degli interventi previsti dal PAN 2010 (sistemi illuminazione efficienti, sostituzione sistemi riscaldamento elettrico e interventi nell'involucro edilizio in edifici esistenti, perdite al camino in sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, sostituzione caldaia a biomasse con apparecchiature più efficienti)	0,56 (0,52)	1,67 (1,55)	3,97 (3,68)
Piano d'Azione per l'efficienza energetica luglio 2011 (PAEE 2011) (attuazione Direttiva 2006/32/CE). DM 5 settembre 2011 di incentivazione cogenerazione ad alta efficienza (certificati bianchi 2012 - 2020) Circolare MATTM del 16 febbraio 2012 (G.U. n. 51	Promozione cogenerazione e trigenerazione Promozione interventi di efficienza energetica attraverso l'utilizzo di prestiti in conto capitale (al 100% dell'investimento) a tasso agevolato.	0,15 (0,11)	0,46 (0,34)	1,40 (1,16)

MISURA	OBIETTIVO	2013⁵	2015⁵	2020⁵
del 1/3/2012) di attuazione del Fondo rotativo per Kyoto (art. 1, commi 1110, 1115, Legge 27 dicembre 2007 e D.M. 25 novembre 2008) e prolungamento del Fondo al 2020				
Direttiva 2010/31/CE Nuovi standard di efficienza negli edifici	Ulteriore riduzione del consumo di energia negli edifici e promozione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e meccanismo di incentivazione attraverso la detrazione fiscale (prolungamento al 2020 e modifica detrazione 55%)	0,0	0,0	5,11 (5,11)
TRASPORTI		0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	3,50 (3,50)
Misure intermodali	Promozione interventi previsti anche dal PAN 2010 (infrastrutturali, intermodali e incremento dell'offerta di mobilità di mezzi di trasporto pubblici alimentati elettricamente)	0,39 (0,39)	1,17 (1,17)	3,50 (3,50)
TOTALE		2,90 (1,49)	8,69 (4,47)	52,75 (32,26)